



Tipo Documento: Comunicazioni Tecniche	
Linea Prodotto:	TS Studio - Paghe
Procedura:	
Area:	
Modulo:	
Versione / Build:	/
Data Inizio Validità:	24/02/2021
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	TS STUDIO PAGHE/GECOM - PAGHE: CHIARIMENTO SU PUNTI 479 E 480 DELLA CU 2021..

TS Studio Paghe/Gecom - Paghe: chiarimento su punti 479 e 480 della Cu 2021..

Paghe: chiarimento su punti 479 e 480 della Cu 2021..

Con la presente si intende fornire chiarimento sui punti 479 e 480 della Cu:

la compilazione proposta dal programma è coerente con le indicazioni attualmente presenti nella bozza di circolare di liquidazione del 730, in merito all'utilizzo dei dati esposti nei punti 479 e 480.

In sintesi, con riferimento alla capienza Irpef, viene indicato come primo passaggio di effettuare la verifica su un valore denominato "ImponibileImpostaCuneoFiscale" sulla base del quale vengono calcolate Irpef lorda e detrazioni lavoro dipendente.

In caso in cui non venga rispettata la verifica di capienza si deve procedere alla verifica applicando la c.d. Clausola di Salvaguardia a seguito della quale Irpef e detrazioni vengono calcolate sulla base del valore denominato "ImponibileImpostaCuneoFiscaleClausola".

Questo secondo imponibile viene calcolato partendo dal valore di "ImponibileImpostaCuneoFiscale", sottraendo il valore "RedditoPercepitoLavDip" (che corrisponde al punto 479 della CU) e sommando il valore "RedditoContrattuale" (che corrisponde al punto 480 della CU).

Quindi in applicazione della clausola di salvaguardia viene calcolato un imponibile figurativo "per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19" (passaggio istruzioni CU), che si aggiunge a quello utilizzato per la verifica iniziale, tenendo conto che l'eventuale somma anticipata dal datore di lavoro per tali eventi ha comunque formato l'imponibile effettivo (quanto indicato nel punto 479 viene sottratto dall'imponibile effettivo, essendo già compreso nei punti 1 e 2 della CU).

Con riferimento al pagamento diretto, si ritiene che il punto "reddito percepito" venga esposto nella CU che rilascerà l'Inps e non nella CU rilasciata dal datore di lavoro e in sede di dichiarazione sommando i dati delle due CU si potrà ottenere il conteggio sopra atteso: nella CU del datore di lavoro ci sarà la compilazione del punto 480 "Reddito contrattuale", nella CU dell'Inps sarà riportata l'annotazione KK o WW con l'indicazione dell'importo erogato dall'Istituto e da riportare, a cura del contribuente, nella colonna 8 della sezione relativa alla riduzione della pressione fiscale della dichiarazione 730"

Seguono eventuali chiarimenti.

